

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 94

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 maggio 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D46/09

Roma 25 MAG. 2009

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2009.

Con i rispettivi

scelto

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio(CE) n.183/2005, del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi”

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione a una specifica disposizione comunitaria (art.30 del Reg.(CE)183/2005), che incarica gli SS.MM. di stabilire e applicare le sanzioni per il Regolamento, e per conformare, quindi, l’ordinamento interno alla disciplina comunitaria.

L'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)" conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie sprovviste di sanzioni e vigenti dal momento dell’entrata in vigore della succitata Legge.

Oltre all’obbligo normativo, l’esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell’ottica della visione integrata della filiera alimentare, della tutela della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell’ambiente. I destinatari diretti del provvedimento sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 183/2005, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali e le regioni e le province autonome.

Il presente decreto svolge la funzione di “strumento dissuasivo” per gli operatori del settore dei mangimi inadempienti verso il rispetto dei requisiti d’igiene della produzione, commercializzazione ed utilizzo dei mangimi e rappresenta un mezzo fornito alle autorità di controllo sul territorio per correggere azioni ed attività non conformi a quanto previsto dal regolamento.

Le sanzioni previste, nell’ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, sono di natura amministrativa pecuniaria. In proposito, occorre evidenziare che tutta la materia della sicurezza alimentare, incluso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento (CE) 178/2002 e che per tale regolamento è stato predisposto un decreto legislativo sanzionatorio (DLgs n.190/2006) che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.

Lo schema di decreto si compone di 9 articoli. I primi due articoli definiscono il campo di applicazione, le definizioni e l’Autorità competente. Si evidenzia che nel testo non sono state introdotte nuove definizioni ma vengono richiamate quelle già utilizzate nell’art.3 del Reg.(CE)183/2005.

Il corpo dell’apparato sanzionatorio è diviso in una prima parte (artt. 3 e 4) riferita alla violazione delle procedure autorizzative di registrazione e di riconoscimento da parte degli operatori e in una seconda parte (art.5) che sanziona il mancato rispetto di requisiti specifici, tra i quali assume notevole importanza la sanzione per la mancata predisposizione di un piano di autocontrollo ispirato ai principi dell’Haccp. Si sottolinea che il Reg.(CE)183/2005 ha introdotto per la prima volta l’obbligo di implementare un sistema di autocontrollo nel settore mangimistico e una sanzione in merito si configura come unico strumento correttivo da parte dell’autorità competente.

Nel restante articolato vengono presi poi in considerazione il mancato rispetto degli obblighi per l’importazione dei mangimi e le sanzioni accessorie di sospensione e revoca dell’attività previste dagli artt. 14 e 15 del regolamento.

Dal decreto proposto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tutte le attività autorizzative, di vigilanza e controllo previste a carico delle competenti autorità rientrano nell’ambito delle attività istituzionali già svolte dalle medesime.

In particolare, in merito alla neutralità finanziaria, si evidenzia che le competenti autorità coinvolte in dette attività sono, per il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, gli uffici periferici (17 UVAC e 29 PIF con circa 340 unità operative tra amministrativi, laureati e tecnici) ed il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (dipendenza funzionale dal Ministro), gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome (circa 370 unità operative ispettive) e i Servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C) delle AA.SS.LL. (circa 760 unità operative veterinarie), ciascuno per gli ambiti di propria competenza.

Le dotazioni umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, risultano idonee e numericamente sufficienti per lo svolgimento dell'attività previste dal presente decreto

Non si è provveduto pertanto alla predisposizione della relazione tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Titolo del provvedimento: "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n.183/2005, del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi"

Amministrazioni proponenti: Ministro per le politiche europee, del Ministro della Giustizia;

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessita' dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo: Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione a una specifica disposizione comunitaria (art.30 del Reg.(CE)183/2005), che incarica gli Stati membri di stabilire e applicare le sanzioni per il Regolamento, e per conformare, quindi, l'ordinamento interno alla disciplina comunitaria.

In particolare, l'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)" conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie sprovviste di sanzioni e vigenti dal momento dell'entrata in vigore della succitata Legge.

2) analisi del quadro normativo nazionale: tutta la materia della sicurezza alimentare, incluso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento (CE) 178/2002 e che per tale regolamento è stato predisposto un decreto legislativo sanzionatorio (DLgs n.190/2006) che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.

3) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: l'esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell'ottica della visione integrata della filiera alimentare, della tutela della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell'ambiente. I destinatari diretti del provvedimento sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 183/2005, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali e le regioni e le province autonome.

Il presente decreto svolge la funzione di "strumento dissuasivo" per gli operatori del settore dei mangimi inadempienti verso il rispetto dei requisiti d'igiene della produzione, commercializzazione ed utilizzo dei mangimi e rappresenta un mezzo fornito alle autorità di controllo sul territorio per correggere azioni ed attività non conformi a quanto previsto dal regolamento, non incidendo tuttavia sulla normativa vigente.

4) analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali: l'intervento normativo è conforme ai principi costituzionali.

5) analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali: l'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.

6) verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione: l'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

7) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa: il provvedimento normativo non comporta rilegificazioni della materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter: non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto: non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto pendenti.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario: Come già indicato lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione a una specifica disposizione comunitaria (art.30 del Reg.(CE)183/2005), che incarica gli Stati membri di stabilire e applicare le sanzioni per il Regolamento, e per conformare, quindi, l'ordinamento interno alla disciplina comunitaria.

11) verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto: non vi sono procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

12) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto: non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

13) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto: non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso: il provvedimento non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: i riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

3) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto

alla normativa vigente. Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6) indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione: non sono previsti atti successivi attuativi.



Ministero dell' Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo - Economia

22 MAG. 2009


ANP/19/P2004/1306

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresse con nota n. 15445 del 10 febbraio 2009, che si allega in copia, non si hanno osservazioni da formulare, come già rappresentato con nota n. 1937 del 10 febbraio 2009, diretta alle Amministrazioni proponenti.

IL CAPO DELL'UFFICIO





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo - Economia

ANP/19/POCOM/1937

10 FEB. 2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
ROMA


Al Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
ROMA

E p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

Al Dipartimento della ragioneria generale dello stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresse con nota n. 15445 del 10 febbraio 2009, che si allega in copia, non si hanno osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO




53
11

19
Bucari

Ministero

dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
Ufficio IV

Roma, 10 FEB 2009

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Prot. N. 15445
Rif. Prot. Entrata N. 15073
Allegati:
Risposta a nota del:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari Ufficio IV	
10 FEB. 2009	
Prot. n.	APob

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) N. 183/2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Cant'o

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO(CE) N.183/2005, DEL 12 GENNAIO 2005 CHE STABILISCE REQUISITI PER L'IGIENE DEI MANGIMI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

(Legge comunitaria 2007) con cui è stata conferita delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie;

Vista la legge del 15 febbraio 1963, n.281 recante Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Vista la legge 24 novembre 1981. n. 689 recante Modifiche al sistema penale;

Visto il 30 dicembre 1999, n. 507 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il regolamento (CE) n.183/2005, del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, ed in particolare l'articolo 30;

Vista la Legge del 9 marzo 2001, n.49 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

Visto il Decreto Legislativo del 5 aprile 2006, n. 190 recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

Viste le linee guida emanate dal Ministero della salute con nota del 27 aprile 2007, prot. DGSA.VII/3298/P in materia di importazioni ed esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme UE.

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193 recante Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;

Acquisito il parere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----
---;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi di seguito denominato "regolamento".

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

Art. 2

(Autorità competente)

1. Le autorità competenti di cui al presente decreto sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome e le Aziende Unità Sanitarie Locali, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 3

(Violazioni relative alla Registrazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non effettua la notifica all'autorità competente ai fini della registrazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500 a euro 9000;

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non fornisce all'autorità competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del regolamento entro 30 giorni dalla variazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3000;

3. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attività anche in caso di sospensione o revoca della registrazione da parte dell'autorità competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a euro 18000.

Art. 4

(Violazioni relative al riconoscimento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che esercita una o più attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) del regolamento, senza il prescritto riconoscimento da parte dell'autorità competente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 30000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non comunica all'autorità competente qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nell'attività, compresa l'eventuale chiusura, entro 30 giorni dalla variazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1700 a euro 10000;

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attività anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10000 a euro 60000.

Art. 5

(Violazioni relative ad obblighi specifici)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate che non rispetta i requisiti generali di cui all'allegato I – parte A del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all'allegato II del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che omette di predisporre le procedure di autocontrollo o che non fornisce prova all'autorità competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le prescrizioni dell'art. 5, comma 6 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

6. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, l'autorità competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Art. 6.

(Violazioni relative alle importazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che importa mangimi da paesi terzi in violazione delle disposizioni di cui all'articoli 23 e 24 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 7.

(Sanzioni accessorie)

1. Per le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente per la registrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento di immediata sospensione della registrazione o del riconoscimento di cui all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato.

2. La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno stabilimento termina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dal regolamento e non può comunque eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3. In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono revocate.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

3. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute nonché le eventuali successive modifiche sono notificate, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, alla Commissione.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

Rep. Atti n.49/CS.R. del 25 marzo 2009

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 25 marzo 2009:

VISTO l'articolo 30 del Reg. CE n. 183/2005, il quale incarica gli Stati membri di stabilire le norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento medesimo e di adottare le misure necessarie per assicurare la loro attuazione;

VISTO l'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), il quale delega il Governo ad adottare la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie sprovviste di sanzioni;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenuto con nota in data 16 febbraio 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 febbraio 2009;

VISTA la lettera in data 18 febbraio 2009, con la quale lo schema di decreto legislativo di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del 23 febbraio 2009 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

CONSIDERATO che il punto di cui trattasi, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza del 26 febbraio 2009, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto